

Procedura negoziata
Bando e disciplinare
per l'appalto di servizi e forniture

criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(Allegato alla determina dirigenziale n. 765 del 08/09/2023)

TABELLA DI SINTESI INTRODUTTIVA

Stazione appaltante: Comune di Lonato del Garda

Procedura di gara: negoziata

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

Oggetto dell'appalto: progetto di doposcuola denominato "Spazio+" presso le sedi dell'istituto comprensivo di Lonato del Garda individuate per gli a.s. scolastici 2023-2024 e 2024-2025.

Base di gara e valore complessivo dell'appalto: 130.647,50 comprensivi del materiale didattico di consumo (€ 3.000,00), oltre iva di legge e oneri per la sicurezza (€2.000,00) esclusi dalla base d'asta.

Durata del contratto: anni scolastici 2023/2024 (da ottobre a maggio) e 2024/2025 (da settembre a maggio)

Termine per la presentazione delle offerte: 24/09/2023 ore 23:59

Termine per la richiesta di chiarimenti: 20/09/2023 ore 12:00

Luogo di esecuzione del contratto: plessi individuati dal Comune con l'Istituto comprensivo di Lonato del Garda (istituto don Milani e plesso di Esenta)

Responsabile unico del progetto: dott. Davide Boglioni

Termine di conclusione del procedimento: quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando di gara (all. I.3 del D. lgs. 36/2023)

STAZIONE APPALTANTE

Denominazione: Comune di Lonato del Garda

indirizzo : p.zza Martiri della Libertà, n. 12

telefono : 030/91392249

email: serviziapersona@comune.lonato.bs.it - pec: servizisociali@pec.comune.lonato.bs.it

sito istituzionale: www.comune.lonato.bs.it

codice CIG della gara: A0045FAFE8

RUP della gara : dott. Davide Boglioni

La stazione appaltante è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati all'appalto.

PREMESSA

Per facilitare gli operatori economici, che attraverso un unico documento possono disporre dell'intera lex specialis di gara, il presente riunisce bando di gara e relativo disciplinare.

Per quanto non previsto, si rinvia al d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, il "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito, per brevità, denominato Codice), fatte salve le previsioni degli artt. 224-229 dello stesso Codice.

Con **determina a contrattare** n. 718 del 11/08/2023 è stata avviata la selezione per affidare il servizio di organizzazione e gestione del progetto di doposcuola denominato "Spazio+" presso le sedi dell'istituto comprensivo di Lonato del Garda individuate per gli a.s. scolastici 2023-2024 e 2024-2025, con decorrenza dal 09/10/2023, con l'approvazione e la pubblicazione dell' avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b d.lgs n. 36/2023.

Considerato che a seguito dell'avviso si intende procedere con la procedura negoziata, invitando tutti gli operatori che hanno manifestato l'interesse all'organizzazione e gestione del servizio.

La procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel>

Ai sensi dell'art. 50 del Codice, la procedura di selezione è la **procedura negoziata**, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice.

Il criterio di aggiudicazione è il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è presso le sedi dell'Istituto Comprensivo di Lonato del Garda "Ugo da Como" individuate dal Comune e dall'Istituto Comprensivo. Per l'a.s. 2023/2024 sono stabilite presso l'Istituto don Milani e presso la sede di Esenta.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176 c. 2 del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti, presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature, dei sistemi di collegamento e dei programmi impiegati dall'operatore economico per la connessione alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente ed a quanto previsto nel documento denominato "Disciplina per l'accesso ai servizi di Arca Spa approvato con DGR 1356 dell'11/03/2023 e nelle Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel. In caso di mancato funzionamento o di malfunzionamento della Piattaforma, non dovuti alle predette circostanze, che impediscano la corretta presentazione delle offerte, per assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può sospendere il termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma o la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30/11/1993 n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o, comunque, di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

DOTAZIONI TECNICHE

Per partecipare alla procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente e nel documento e nella "Disciplina per l'accesso ai servizi di Arca Spa" e nelle Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet, dotato di browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 d.lgs. 82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6bis e 6ter d.lgs. 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) il legale rappresentante dell'operatore economico (o persona con idonei poteri di firma) deve disporre di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - ✓ un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia

- Digitale (art. 29 d.lgs. 82/2005);
- ✓ un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento 910/2014;
- ✓ un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro; il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/2014; il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.2. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando e disciplinare di gara;
- b) capitolato speciale;
- c) schema di contratto;
- d) schema di domanda di partecipazione (**MODELLO 1**);
- e) documento di gara unico europeo (DGUE);
- f) dichiarazione integrativa al DGUE;
- g) protocollo di legalità da sottoscrivere per accettazione;
- h) modello per la presentazione dell'offerta economica (**MODELLO 2**).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione Amministrazione trasparente, al seguente link: <http://www.comune.lonato.bs.it/bandi-gara> e sulla Piattaforma <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel>

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla procedura proponendo quesiti scritti da inoltrare entro 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (20/09/2023), in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma Sintel riservata alle richieste di chiarimenti *[PROCEDURE- AMMINISTRAZIONE-COMUNICAZIONI]*.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile, sono fornite in formato elettronico almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (21/09/2023), mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma *PROCEDURE- AMMINISTRAZIONE-COMUNICAZIONI*.

I concorrenti sono invitati a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non verrà fornita alcuna risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione della Piattaforma Sintel riservata alle richieste di chiarimenti *[PROCEDURE- AMMINISTRAZIONE-COMUNICAZIONI]*.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative a aggiudicazione, esclusione, decisione di non aggiudicare, data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, avvengono utilizzando il domicilio digitale

presente negli indici di cui agli artt. 6bis, 6ter e 6quater d.lgs. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa ed al sorteggio di cui al Paragrafo 22, avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6bis, 6ter e 6quater d.lgs. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. **OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la suddivisione in lotti renderebbe dunque l'esecuzione dell'appalto eccessivamente complesso sia dal punto di vista tecnico-gestionale che economico nonchè l'eventualità di coordinare i diversi operatori economici aggiudicatari dei singoli lotti potrebbe pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto stesso. I servizi richiesti con la presente procedura di gara si configurano infatti come fortemente connessi tra loro in quanto la mancata realizzazione di taluni è tale da pregiudicare la funzionalità, la fruibilità e la fattibilità degli altri senza comportare un'effettiva razionalizzazione delle spese ma anzi rischiando di compromettere l'economicità e l'efficienza dei servizi richiesti.

Descrizione dei servizi richiesti: sono meglio indicati nel progetto **(All. A)**

Prestazioni principali: (Vocabolario comune per gli appalti **CPV 80110000-8** Servizi di istruzione prescolastica);

(A) Importo totale soggetto a ribasso: 130.647,50 comprensivo del materiale vario didattico di consumo (€ 1.500,00 annui per un totale di € 3.000,00).

(B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso: € 1.000,00 annui per un importo complessivo di € 2.000,00.

(C) Importo complessivo (A) + (B) = 132.647,50 iva esclusa.

Il contratto collettivo nazionale applicato è il seguente: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per il CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad euro duemila per l'intera durata dell'appalto.

L'importo complessivo è al netto di IVA. L'appalto è finanziato con risorse proprie di bilancio e con i fondi dei Servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa (articolo 63 D.L. 25 maggio 2021 n. 73).

3.1. **DURATA**

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di due anni scolastici (23/24 e 24/25) con decorrenza dal 09 ottobre 2023 fino al 31 maggio 2024 e da settembre 2024 a maggio 2025 secondo il calendario scolastico.

3.2. **MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

In casi eccezionali, **il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente** al verificarsi delle condizioni indicate all'art. 120 c. 11 del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto

all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto, ovvero alle condizioni di mercato se più favorevoli per la stazione appaltante. Nel corso del biennio di affidamento si precisa che "potrebbero sopraggiungere nuovi elementi che perfezionerebbero il progetto in corso, in base alle effettive richieste da parte dell'utenza ed all'organizzazione del servizio, modificandone eventualmente gli importi e le prestazioni sempre comunque entro i parametri stabiliti nel bando. Si fa presente che verranno liquidate solo le prestazioni richieste ed effettivamente svolte.

4. **SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara, in una delle forme di seguito indicate, è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale per accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica ai retisti non partecipanti all'aggregazione, i quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorzio esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 14 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65 c. 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (*rete soggetto*), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti; tale organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma privo di soggettività giuridica (*rete contratto*), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara; l'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un **raggruppamento temporaneo** può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65 c.1 lett. b), c), d), ovvero una sub-associazione, nelle forme di RTI o consorzio ordinario costituito, oppure di aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di

rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempreché le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti richiesti dal presente.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione, di cui all'art. 94 del Codice, comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica, di cui all'art. 95, dovrà essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65 c. 2 lett. b) e c) del Codice, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65 c. 2 lett. d) del Codice, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente o non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti: - il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito; - la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento o consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante o esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, c. 16-ter d.lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83bis d.lgs. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi che seguono. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al **Fascicolo virtuale dell'operatore economico** (di seguito: FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della procedura. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati

membri di cui all'Allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. **REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari € 132.647,50 IVA esclusa

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante Modello Unico o Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 DPR 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura del fatturato.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di un anno, il requisito di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

6.3. **REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

Esecuzione negli ultimi tre anni di un servizio analogo a quello oggetto di affidamento di importo minimo pari a € 132.647,50.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. **INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 65 c. 2 lett. e), f), g), h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al precedente Paragrafo 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente Paragrafo 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito del servizio di cui al precedente Paragrafo 6.3 richiesto in relazione alla prestazione del servizio educativo deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione dell'intero raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui di cui al precedente Paragrafo 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'art. 65 c. 2 lett. b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. I consorzi di cui all'art. 65 c. 2 lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari, sia per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale, sia per migliorare la propria offerta tecnico progettuale. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente. Indicano se l'avvalimento sia finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta tecnico progettuale del concorrente o ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372 c.4 del d.lgs. 14/2019, per partecipare alla procedura, tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 d.lgs. 14/2019 e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 d.lgs. 14/2019, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti speciali oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. **Non è sanabile** e, quindi, è **causa di esclusione** dalla gara la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o non disponga di requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante segnala all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96 c. 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto laddove non produca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto

del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. **SUBAPPALTO**

Il concorrente deve indicare le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e, nel caso di contratti aventi ad oggetto servizi i ad alta intensità di manodopera, la prevalente esecuzione.

Ai sensi dell'art. 119 c. 5 del Codice, l'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

9. **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'aggiudicatario garantisce l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) specificato al precedente Paragrafo 3, ovvero di altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente e a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore di cui all'art. 51 d.lgs. 81/2015.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto (*numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge 381/1991, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.*) sono riportati nella documentazione che verrà caricata sul portale Sintel.

Per garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le personali con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna al rispetto di quanto sancito nell'art. 102 del D. Lgs. 36/2023.

10. **GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 2.652,95. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 c. 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, in forma di **cauzione o di fideiussione**.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti di pagamento elettronici, presso Unicredit spa, iban del conto IT 75 S 02008 54660 000100567267.

La fideiussione può essere rilasciata: da imprese bancarie o assicurative che abbiano i requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività; da un intermediario finanziario, iscritto nell'albo di cui all'art. 106 d.lgs. 385/1933 che svolga, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, che sia sottoposto a revisione contabile - da parte di società iscritta all'albo di cui all'art. 161 d.lgs. 58/1998 - e che abbia i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito o costituendo raggruppamento

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art.45 c.2 lett. b), c) del Codice, al solo consorzio;

- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 16/9/2022 n. 193;
- d) avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) inoltre, la fideiussione deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del Codice civile; la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art.1957 c.2 del Codice civile; l'operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 c. 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) **riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene: 1- per i soggetti di cui all'art. 65 c. 2 lett. e), f), g), h) del Codice, solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione; 2- per i consorzi di cui all'art. 65 c. 2 lett. b), c), d) del Codice, se il consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il consorzio possiede la predetta certificazione; se, invece, il consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetta gli standard fissati dalla certificazione.
- b) **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui sopra, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. **Non è sanabile**, quindi **è causa di esclusione**, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso i plessi in cui verrà erogato il servizio è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per le seguenti ragioni: per la valutazione della logistica nella gestione dei minori (mensa, svolgimento attività e spazi esterni) e per la valutazione inerente le attività di pulizia. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato prendendo appuntamento presso i servizi sociali del Comune di Lonato del Garda **entro il 14/09/2023** e da effettuarsi **entro massimo il 19/09/2023**.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 12:00 del giorno giovedì 14 settembre, tramite la Piattaforma regionale Sintel alla sezione Comunicazioni e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma Sintel con almeno due giorni di anticipo. I sopralluoghi verranno effettuati in presenza entro il giorno 21 settembre alle ore 12:00. Verrà rilasciata **attestazione** di avvenuto svolgimento del sopralluogo che dovrà essere allegata al progetto tecnico.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale, procuratore, direttore tecnico in

possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'art. 65 c. 2 lett. b), c), d) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. **PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti sono esentati dal versamento del contributo previsto dall'art. 1 c. 65, 67 L. 266/2005, ai sensi della deliberazione ANAC n. 621/2022, pubblicata in <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

13. **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse.

Offerta e documentazione sono sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive sono redatte ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000 e smi, mentre la documentazione presentata in copia è prodotta ai sensi del d.lgs. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 23:59 ventitre e cinquantanove del giorno 24 settembre 2023 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e, quindi, mancata trasmissione dell'offerta entro il termine. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al precedente Paragrafo 1.1.

Regole per la presentazione dell'offerta

L'offerta è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica**

C – **Offerta economica**

L'offerta è vincolante per il concorrente. Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana. Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine per la

presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà chiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata, fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o, comunque, in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 101 c. 4 del Codice, fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di **rettifica di un errore materiale** contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La stazione appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

14. **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei requisiti di partecipazione non è sanabile ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio ma solo se tali documenti sono preesistenti, con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al precedente Paragrafo 9.

Ai fini del soccorso istruttorio, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere e la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante esclude il concorrente.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori chiarimenti limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Come previsto dall'art.101 c.3 del Codice, la stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a 5 giorni e superiore a 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono mai modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

15. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sintel di regione Lombardia per compilare o allegare la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione completa delle dichiarazioni sostitutive (allegato **MODELLO 1**: la completa compilazione del **MODELLO 1** e degli altri modelli correlati rende superflua la presentazione del DGUE che, pertanto, potrà essere omesso dal concorrente);
- il documento di gara unico europeo, DGUE (si veda il punto precedente);
- copia della procura, ove necessaria;
- garanzia provvisoria;
- PASSOE,
- documentazione in caso di avvalimento di cui al Paragrafo 15.3;
- documentazione per i soggetti associati di cui al Paragrafo 15.4;

15.1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

Il concorrente presenta la domanda di partecipazione, completa delle dichiarazioni sostitutive, redatta, preferibilmente, utilizzando l'allegato **MODELLO 1** reso disponibile attraverso la Piattaforma.

La compilazione del **MODELLO 1**, in ogni sua parte, e degli altri modelli correlati rende superflua la presentazione del DGUE che, pertanto, potrà essere omesso dal concorrente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione, di cui all'art. 94 c. 1 e 2 del Codice, sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati all'art. 94 c. 3 del Codice. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza della causa non automatica di esclusione, di cui all'art. 95 c. 1 lett. e), art. 98 c. 3 lett. g) e h) del Codice (illecito professionale grave), sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94 c. 3 del Codice. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni, di cui all'art.95 c.1 lett.a) del Codice, commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'art.407-bis c.1 del Codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio), i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'art.94 c.1 del Codice ed alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'art.98 c.4 lett.h) del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutte le altre attività, di cui all'art.98 c.3 del Codice, idonee a perfezionare la fattispecie dell'illecito professionale grave, tenute tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione verificatesi prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.65 c.2 lett. b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Con la domanda di partecipazione **il concorrente dichiara:**

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc.) dei soggetti di cui all'art.94 c.3 del Codice, incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16quater D.L. 76/2020;
- di garantire, secondo quanto indicato al Paragrafo 20, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di assumere l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile e a quella femminile una quota delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali non inferiore alle percentuali fissate al precedente Paragrafo 20.
- di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 17/12/2013 accessibile al link <https://www.comune.lonato.bs.it/documento-sgd/codice-del-comportamento> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice di comportamento, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il protocollo di legalità allegato tramite sottoscrizione
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt.17 c.2 e 53 c.3 del DPR 633/1972 ed a comunicare la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- di aver preso visione del Paragrafo 28 e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte, ai sensi del d.lgs. 82/2005: dal concorrente che partecipa in forma singola; nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dall'impresa mandataria/capofila; nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo; nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 c. 2 lett. b), c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo;

Nel caso di aggregazioni di retisti, la domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 c. 4quater D.L. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 c. 4quater D.L. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da

un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta, del valore di 16,00 euro, viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo, ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da 16,00 euro ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Gli operatori economici esteri pagano l'imposta con bonifico (codice IBAN: IT07Y0100003245348008120501) e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

15.2. **DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 D.LGS.14/2019**

Il concorrente dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare. Inoltre, dichiara che le altre imprese aderenti all'eventuale raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95 c.4 e 5 d.lgs. 14/2019. Il concorrente presenta la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 c.1 lett.o) del d.lgs. 14/2019 attestante la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. **DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: la dichiarazione di avvalimento; il contratto di avvalimento; il PASSOE dell'ausiliaria.

15.4. **DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 38 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti (la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica):

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per raggruppamento temporaneo di imprese costituito e per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo):

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta, firmata secondo le modalità previste al precedente Paragrafo 15.1, deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- relazione tecnico progettuale relativa alla prestazione di servizi o alla fornitura di beni richiesti dalla stazione appaltante;

La relazione contiene una proposta tecnico organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati al successivo Paragrafo 18.1.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Nel caso in cui il contratto collettivo nazionale di lavoro indicato dal concorrente sia differente rispetto a quello indicato al Paragrafo 3, il concorrente dichiara che il contratto da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele.

Ai fini dell'applicazione della clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate di cui al Paragrafo 20, il concorrente allega all'offerta tecnica una relazione che illustri le modalità di applicazione.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma utilizzando il modello allegato (**MODELLO 2 OFFERTA ECONOMICA**).

L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente Paragrafo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i dati richiesti, al netto dell'IVA e dei costi per la sicurezza per

fronteggiare i rischi da “interferenze” fissati dalla stazione appaltante, e dei materiali di consumo. Il ribasso offerto deve essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 41 del D. Lgs. 36/2023. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al Paragrafo 3.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta tecnica: punteggio massimo 70

Offerta economica: punteggio massimo 30.

Totale: punteggio massimo 100.

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione di gara.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

n°	criteri di valutazione	punti max		sub-criteri di valutazione	punti D max	punti Q max	punti T max
1	ORGANIZZAZIONE STRUTTURAZIONE DELLO SVOLGIMENTO COMPITI	15	1.1	Descrizione modalità di approccio e organizzative	9		
			1.2	Descrizione strategie per la gestione di situazioni di particolare difficoltà (disturbi di apprendimento, disturbi comportamentali ecc.)	6		
2	ORGANIZZAZIONE LABORATORI E ATTIVITÀ RICREATIVE	15	2.1	n. laboratori e descrizione (con indicazione del materiale fornito)	15 (3 punti per ogni laboratorio ritenuto interessante)		
3	METODOLOGIA EDUCATIVA	10	3.1	Descrizione metodologia educativa	6		
			3.2	Attività per integrazione minori con disabilità			4 (2 punti per ogni attività)
4	PERSONALE IMPIEGATO (Curricula educatore e coordinatore)	8	4.1	Coordinatore: precedenti esperienze di coordinamento			3 (1 punto per ogni anno di esperienza di coordinamento)
			4.2	Curricula educatori			5 (1 punto per ogni operatore con esperienza in servizi analoghi)

5	PROGETTI SPECIFICI	12	5.1	Iniziative di integrazione con la scuola ed il servizio sociale	4 (2 punti per ogni attività ritenuta valida)		
			5.2	Iniziative per il coinvolgimento delle famiglie	4 (2 punti per ogni attività ritenuta valida)		
			5.3	Iniziative di integrazione con il territorio e la comunità di riferimento	4 (2 punti per ogni attività ritenuta valida)		
6	GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI	6	6.1	Descrizione strumenti utilizzati per documentare lo svolgimento dell'attività e rendicontare l'andamento del servizio all'Amministrazione comunale	2		
			6.2	Descrizione modalità di trasmissione	2		
			6.3	Strumenti per il passaggio delle informazioni: privacy	2		
7	MIGLIORIE	4	7.1.	<p>Gli interventi proposti devono essere descritti in modo chiaro e dettagliato, avendo cura di precisare termini, tempi e modalità di attuazione, nonché quantità, obiettivi e misure organizzative gestionali, in modo da poterne apprezzare il grado di concretezza, utilità e realizzabilità.</p> <p>Le proposte migliorative saranno valutate anche in base alla loro portata innovativa. Dovranno essere integrative rispetto allo standard della scheda tecnica, connesse all'oggetto dell'affidamento e non devono aggiungere oneri a carico del Comune.</p>	4		
		70			58		12

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella è attribuito da parte di ciascun commissario, sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica, un valore variabile da zero ad uno secondo la seguente tabella di giudizi (con possibilità attribuzione di valori intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio sintetico	Coefficiente associato al giudizio sintetico
Molto negativo	0
Negativo	0.2
Scarso	0.4
Sufficiente	0.6
Buono	0.8
Ottimo	1.0

Per ciascun singolo elemento ovvero sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, è effettuata la media, dei valori attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente di valutazione ($V(a)_i$), definito con due cifre decimali (per arrotondamento, per eccesso se il terzo decimale è maggiore o uguale a 5, per difetto se il terzo decimale è minore di 5), riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, secondo la seguente formula:

$V(a)_i = P_i /$	
dove	
:	è il coefficiente (indice di valutazione) della prestazione del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta
$V(a)_i$	(a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
P_i	è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
	è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o

* * *

A ciascun singolo elemento ovvero sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è assegnato un punteggio, costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il peso/ sub-peso previsto e definito con due cifre decimali (con arrotondamento). Non è richiesto per ogni singolo elemento il raggiungimento di un punteggio minimo.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per la valutazione dell'Offerta economica si procederà con l'applicazione della formula del prezzo minimo per le procedure totali e unitarie per valore economico al ribasso, così come indicato nella procedura Sintel e reperibile nel manuale "Formule di attribuzione del punteggio economico" data pubblicazione 07.07.2023.

In relazione a quanto offerto verrà attribuito il punteggio di 30 punti all'offerta con il minor prezzo annuo offerto per l'esecuzione del servizio rispetto alla base d'asta di € 132.647,50 (oneri relativi alla sicurezza e materiale didattico di consumo inclusi). al netto di IVA sul costo del personale.

Alle altre offerte verrà attribuito il punteggio secondo la seguente formula:

$$PE_o = (PE_{max} \times P_{min}) / P_o$$

come dettagliatamente descritto nel manuale Sintel "Formule di attribuzione del punteggio economico, paragrafo 3.5, procedure totali e unitarie per valore economico al ribasso" dove:

- o = indice numerico di riferimento dell'offerta
- P_{min} = prezzo più basso offerto in gara
- P_o = Prezzo offerto dal singolo concorrente
- PE_o = punteggio economico assegnato all'offerta del concorrente o
- PE_{max} = punteggio economico massimo assegnabile.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è composta da un n. di 3 componenti esperti.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 c. 5 del Codice. La composizione della commissione e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche

dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 26 settembre 2023 alle ore 15:00. La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche, delle offerte economiche e la riservatezza delle riunioni, quando non sono pubbliche.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'ufficio servizi sociali accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente Paragrafo 14, se necessario;
- disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi. La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel precedente Paragrafo 18. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti. La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel precedente Paragrafo 18.

La commissione giudicatrice rende noto ai concorrenti:

- i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
- eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consentirà la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è primo in graduatoria il concorrente che abbia ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il 02 ottobre 2023.

Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al Paragrafo 2.3.

La commissione rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ritiene sussistenti gli estremi per l' informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che nel rapporto qualità/prezzo non presentano i requisiti di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, secondo quanto prescritto nell'art. 110 del D. Lgs. 36/2023 in base agli elementi specifici contenuti nell'offerta tecnica in relazione ai costi dichiarati.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi del supporto della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente primo in graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non sia stata già effettuata in sede di verifica di congruità, ad accertare:

- l'equivalenza delle tutele, nel caso l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al Paragrafo 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal Paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art.18 c.2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto. La garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art.106 del Codice. Se la stipula del contratto non avviene nel termine, per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il

rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura di cui all'art. 119 c. 3 lett. d) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto, che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato nella forma seguente: scrittura privata autenticata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto assoggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010. Pertanto, l'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: 1- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera, del servizio o della fornitura cui sono dedicati; 2- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 3- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante, ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori, la stazione appaltante può procedere alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario si uniforma ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta del DPR 62/2013, del Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel documento di Prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione del Comune di Lonato del Garda al link <https://www.comune.lonato.bs.it/documento-sgd/codice-del-comportamento>.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale, anche mediante acquisizione diretta di informazioni inserite nella Piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Ai sensi dell'art. 36 c. 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'art. 222 c. 9 del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie è competente il Tribunale Amministrativo di Brescia.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del d.lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del DPCM 148/2021 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali ...

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del d.lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del DPCM 148/2021 e dei relativi atti di attuazione 2016/679 ed i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore del Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, insorta in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, sia in corso d'opera che al termine dei lavori, servizi o fornitura, sarà devoluta alla giurisdizione ordinaria con indicazione del foro competente in quello di Brescia.

30. **MODELLI**

La domanda di partecipazione e le correlate dichiarazioni sostitutive è preferibile che siano formulate avvalendosi dei modelli allegati secondo le prescrizioni del **Paragrafo 13**.

Lonato del Garda, data 08/09/2023

Il dirigente dell'area servizi alla persona
Dott. Davide Boglioni